

Il Consiglio, nell'intento di fare chiarezza in ordine alle notizie in circolazione relativamente allo svolgimento della pratica forense, rammenta **a tutti i tirocinanti che si iscriveranno al registro dei praticanti dal 28 settembre 2018 l'obbligo di frequenza della Scuola Forense**, previsto dall'art. 43 Legge 247/2012, e regolamentato dal DM giustizia n. 17/2018, che disciplina le modalità di istituzione e la frequenza dei corsi di formazione.

Allo stato, non sussiste infatti alcuna disposizione che abroghi o modifichi la norma del citato Regolamento n. 17/2018, che ha reso obbligatoria la frequenza dei corsi di formazione per i praticanti iscritti con decorrenza dalla data indicata, posto che il Decreto-Legge 91/2018, cd. "Milleproroghe", in fase di conversione, prevede esclusivamente la proroga per altri due anni dell'entrata in vigore delle nuove norme per l'esame di abilitazione (di fatto, prorogando per due anni la possibilità di utilizzo dei codici commentati nelle prove scritte).

Pertanto, fatti salvi eventuali provvedimenti di proroga che dovessero intervenire, dei quali il Consiglio fornirà tempestiva notizia, tutti i laureati che si iscriveranno al registro dei praticanti dal 28 settembre 2018, ai fini del corretto compimento della pratica forense e del conseguimento del relativo certificato, oltre a svolgere il tirocinio presso uno studio professionale, dovranno seguire i corsi di formazione previsti dall'art. 43 L.P., con le modalità precisate nel DM Giustizia n. 17/2018.

Il Consigliere Delegato
avv. Marina Garbarino